



Atleta: G.T.

4.24.25 - Ricorso per lo scioglimento del tesseramento dell'atleta G.T. dal sodalizio Podium Team Volley AD

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 24.10.2024 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede

PREMESSO CHE

- con lettera di costituzione in mora inviata in data 27.10.2024 l'Atleta, ha chiesto in via amichevole alla Podium Team Volley ASD, con la quale è stata tesserata per la stagione 2024/25, lo scioglimento del vincolo per giusta causa, adducendo come motivazione un'asserita incompatibilità ambientale, aggravata dal rischio per la salute psico-fisica dell'Atleta;

-con lettera del 11.09.2024, il sodalizio ha dichiarato di non aderire alla richiesta *ex adverso* formulata non sussistendo gli estremi della giusta causa di scioglimento del vincolo;

-con successivo ricorso l'Atleta, mediante il proprio difensore avv. Lucia D'Ercole, ha adito codesta Commissione chiedendo, testualmente: "*di deliberare la cessazione del tesseramento che lega G. T. alla Podium Volley ASD (codice affiliazione n° 80370289) determinando un giusto indennizzo in favore del Sodalizio, atteso che: - risulta conclamata l'incompatibilità ambientale, e la prosecuzione dell'attività sportiva dell'Atleta presso la Società resistente comporta inevitabilmente rischi per la salute psico-fisica della Tesserata per i motivi illustrati in premessa*";

- più precisamente, l'Atleta ha giustificato la richiesta di scioglimento del vincolo denunciando:1- la colpevole violazione da parte del Sodalizio di appartenenza del dovere di informazione previsto all'art 16 c.3, nei confronti della propria tesserata; 2- Di avere subito il rinnovo automatico del tesseramento con la Podium Volley ASD,



per omessa comunicazione da parte del Sodalizio delle novelle regolamentari in materia di vincolo e di essere venuta a conoscenza della possibilità di recedere dal tesseramento soltanto nel mese di giugno, proprio in costanza dell'interessamento della società Mirandola Volley, nei confronti della Tosetti, interessamento che è stato sempre nascosto alla stessa Atleta dal Presidente del Sodalizio di appartenenza; 3-Di vivere in uno stato di ansia costante proprio a causa di un contegno ai limiti della manipolazione assunto dal sodalizio Podium Volley- a riprova segnala l'installazione da parte del Sodalizio di telecamere, all'interno del palazzetto, al fine di monitorare le proprie atlete anche a distanza-

-ritualmente costituita in giudizio, la Podium Volley ASD ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo evidenziando: 1- di avere sempre messo in primo piano la crescita sportiva di ogni singola Atleta e dunque anche della Gaia Tossetti; 2- di avere mostrato il proprio interesse per la vita, la salute e l'integrità fisica della ricorrente pagando le spese mediche necessarie alla Tosetti per la riabilitazione a cagione dell'infortunio alla caviglia avuto nell'annata sportiva 2023/24; 3- di avere comunicato, a tutte le Atlete, nel mese di febbraio anche mediante "affissione in bacheca", all'ingresso del Palazzetto, la nuova normativa del vincolo sportivo contenuta nello Statuto Fipav; 4- Di avere convocato l'Atleta per il campionato di serie C nella stagione 2024/25 e di non avere avuto risposta; 5- di avere installato la telecamera per ragioni di sicurezza, a motivo di un episodio increscioso, denunciato ai Carabinieri.

All'udienza del 24.10.2024, svoltasi in modalità telematica, presenti l'Atleta, il proprio difensore Avv. D'Ercole, nonché il Presidente del Sodalizio, i presenti si riportavano ai loro scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi trascritte.

Invitate le parti a trovare un accordo bonario ad oggi non raggiunto, la Commissione letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

Difatti ai sensi del novellato art. 32 lo scioglimento del vincolo per giusta causa può essere richiesto solo ed esclusivamente "*in caso di eccezionale gravità*" che nel caso di specie non si ravvisa e per determinati e ben specificati motivi: "*a) un effettivo rischio per la salute psico-fisica dell'atleta; b) situazioni di incompatibilità ambientale; c) pregiudizio per lo studio o l'attività lavorativa*".



Nei pochi mesi intercorrenti tra la richiesta e la domanda di scioglimento, appare del tutto improbabile e comunque non provata, che il comportamento del Sodalizio abbia provocato nell'Atleta un disagio tale da considerarsi “*rischioso*” per la sua salute, né è stata provata una evidente incompatibilità ambientale, sia con le compagne, che anzi si sono rese disponibili al dialogo, sia con il Presidente che ha ribadito anche in udienza, la considerazione che ha nei confronti del proprio vivaio ritenuto parte della Famiglia. La prova rigorosa che è richiesta all'Atleta non è stata, a parere di questa Commissione, assolta e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge integralmente il ricorso disponendo l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione albo, 12 Novembre 2024

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini